



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 33 - 27 FEBBRAIO 2026

Provvedimenti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/011 del 19/01/2026

L.R. 54/1983 e s.m.i. Progetto di Ripristino Ambientale della cava in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila. Ditta richiedente: ITALRECUPERI S.r.l. Rettifica Determinazione Dirigenziale DPC025/367 del 04/10/2024

Determinazione n. DPC025/012 del 19/01/2026

Aggiornamento per l'anno 2026 dei canoni delle concessioni minerarie e per le attività di estrazione da cava.

Determinazione n. DPC025/51 del 06/02/2026

L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave "Rocco e Domenico Di Marzio" e "Guido Di Giovanni" in Località "Crepacci" del Comune di Rosciano (PE). Ditta richiedente: CERICOLA S.r.l. Autorizzazione al risanamento ambientale

Determinazione n. DPC025/52 del 10/02/2026

L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava in Località "Villa Santa Maria" nel Comune di Spoltore (PE). Ditta richiedente: Tecnoambiente S.r.l. Autorizzazione al rinnovo e variante al progetto di coltivazione

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 e s.m.i. Progetto di Ripristino Ambientale della cava in Località “Ponte delle Grotte” del Comune di L’Aquila.

Ditta richiedente: ITALRECUPERI S.r.l.

Rettifica Determinazione Dirigenziale DPC025/367 del 04/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali:

- n. DPC025/126 del 10/04/2024 con cui lo scrivente Servizio Regionale ha autorizzato il ripristino ambientale dell’ex-cava sita in Località “Ponte delle Grotte” nel Comune di L’Aquila, presentato dalla Ditta ITALRECUPERI S.r.l., avente sede legale in Via dell’Industria snc, Frazione Paganica, L’Aquila - P.IVA 01936960663;
- n. DPC025/367 del 04/10/2024 con cui lo scrivente Servizio Regionale ha approvato la proposta di frazionamento dell’importo complessivo della polizza fideiussoria nei sette anni previsti dal progetto e secondo le volumetrie di riporto proposte;

VISTA la nota presentata dalla ditta ITALRECUPERI S.r.l., acquisita agli atti regionali in data 18/12/2025 con prot. n. 499315 con cui si richiede la correzione del numero di una Particella catastale della cava in località “Ponte delle Grotte” nel Comune dell’Aquila elencata nella Determinazione Dirigenziale DPC025/367 del 04/10/2024;

VERIFICATO che nella richiamata Determinazione n. DPC025/367 del 04/10/2024, per mero errore materiale, è stata effettivamente riportata la Particella catastale n. 310 anziché la particella n. 301, Foglio di mappa n. 29 del Comune censuario di L’Aquila;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare la Determinazione n. DPC025/367 del 04/10/2024 avendo erroneamente riportata la Particella catastale n. 310 anziché la Particella n. 301, Foglio di mappa n. 29 del Comune censuario di L’Aquila;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di rettificare** la Determinazione DPC025/367 del 04/10/2024 riguardante il ripristino ambientale dell’ex-cava sita in Località “Ponte delle Grotte” nel Comune di L’Aquila, presentato dalla Ditta

ITALRECUPERI S.r.l., - P.IVA 01936960663, con sede legale in Via dell'Industria snc, Frazione Paganica, L'Aquila, avendo erroneamente riportato la Particella catastale n. 310 anziché la Particella n. 301, Foglio di mappa n. 29 del Comune censuario di L'Aquila;

- B. di precisare**, conseguentemente, che la superficie su cui ricade l'area di cava sita in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila corrisponde catastalmente a:
- Foglio 29, Particelle nn.730 (ex-27)-727 (ex-25)-728 (ex-26)-28-301-78-320-300-79-80-81-82-83-309-313-84-85-312-641-297-296-22-283-305-23-21-20-77-76-69-68-24-19;
 - Foglio 30, Particelle nn.72-521-75-76-79-78-456-77-1535-1539-1537-73-74;
- C. di stabilire** che restano valide tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Determinazione n. DPC025/126 del 10/04/2024 avente ad oggetto "L.R. 54/1983 e s.m.i. - Recupero ambientale dell'area di cava "ex-Teges" sita in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, e nella successiva determinazione DPC025/367 del 04/10/2024 di approvazione del frazionamento della fideiussione;
- D. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- E. di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta esercente nei modi consentiti dalla legge nonché, per quanto di competenza, al Comune di L'Aquila che dovrà provvedere al rilascio del provvedimento autorizzativo contenente quanto stabilito nella presente determinazione e al Gruppo Carabinieri Forestale – L'Aquila;
- F. di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe sost. a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: Aggiornamento per l'anno 2026 dei canoni delle concessioni minerarie e per le attività di estrazione da cava.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. n. 1443 del 29/07/1927, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- la L.R. n. 1 del 04/01/1972, "Istituzione dei tributi propri della Regione";
- la L. n. 537 del 24/12/1993, "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 10, comma 2, il quale dispone che *"I canoni di concessione [...] sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente[...]"*;
- la L.R. n. 54 del 26/07/1983, "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo" con particolare riferimento all'art. 14 comma 2, il quale stabilisce che la Giunta Regionale aggiorni annualmente il canone annuale relativo all'estrazione di materiali da cava sulla base del 75% degli indici ISTAT;
- la L.R. n. 68 del 14/09/1999, "Integrazioni alla L.R. 3/3/1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche", con particolare riferimento all'articolo 2, comma 9;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 2135 del 10/04/1985 che, riguardo i materiali da cava di cui all'art. 1 della L.R. 54/1983, ha introdotto uno specifico elenco tipologico, determinandone i canoni annuali per l'estrazione;
- la D.G.R. n. 438 del 24/07/2024 con cui è stato integrato il predetto elenco, aggiornati i relativi canoni annuali per l'estrazione ed adeguato l'importo dei canoni di concessione e dei permessi di ricerca relativi alle attività estrattive da miniera di cui al R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- l'ultima Determina Dirigenziale n. DPC025/084 del 28/02/2025 con cui sono stati adeguati, per l'anno 2025, i canoni delle concessioni minerarie e per le attività di estrazione da cava;

PRESO ATTO del Comunicato Stampa ISTAT "Prezzi al consumo - Dicembre 2025 (Dati definitivi)" pubblicato in data 16/01/2026 e della nota ISTAT Prot. n. 1129 del 16/01/2026, dai quali risulta che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo al mese di dicembre 2025, ha subito una variazione percentuale pari a +1,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare, per l'anno 2026, così come calcolato nelle tabelle di seguito riportate:

- l'importo dei canoni di concessione relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie di cui al R.D. n. 1443/1927, secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 2 della L.537/1993, applicando quindi l'indice di adeguamento del +1.1%;
- l'importo dei canoni per l'estrazione dei materiali da cava di cui all'art. 1 della L.R. n.54/1983 s.m.i., in misura del 75% dell'indice ISTAT, come disposto all'art. 14 della medesima legge, ovvero applicando un indice di adeguamento pari al +0,825%;

Adeguamento canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie di cui al R.D. n. 1443/1927, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 537/1993

Descrizione	Importo 2025 (Euro per Ettaro (ha) o frazione)	Indice +1,1%	Importo 2026 (Euro per ettaro (ha) o frazione)
Canoni di concessione e dei permessi di ricerca	46,872	0,516	47,388

Adeguamento canoni per l'estrazione dei materiali da cava di cui alla L.R. n. 54/1983 s.m.i.

Materiale	Importo 2025 * (Euro al mc) <i>Rif. Determina DPC025/084 del 28/02/2025</i>	Indice +0,825%	<u>Importo 2026</u> (Euro al mc)
estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale	2,672	0,022	2,694
<i>in caso di abuso (salvo ulteriori sanzioni previste per legge)</i>	4,136	0,034	4,170
calcare (con impiego di sostanze esplosive)	0,720	0,006	0,726
calcare (con impiego di mezzi meccanici)	1,082	0,009	1,091
ghiaia	1,331	0,011	1,342
sabbia	1,668	0,014	1,682
gesso	1,334	0,011	1,345
argilla	0,737	0,006	0,743
travertino	20,040	0,165	20,205
pietra da taglio	11,609	0,096	11,705
terra (intesa come terreno vegetale o materiale non ricompreso nell'elenco di cui alla richiamata D.G.R. n. 2135/1985)	2,012	0,017	2,029

* per i materiali su indicati, da calcare a terra, in caso di abuso, ai canoni viene applicata una maggiorazione del 20%;

EVIDENZIATO che la richiamata D.G.R. n. 438 del 24/07/2024 stabilisce che, a partire dall'anno 2025, il Dirigente del Servizio DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, competente in materia di Risorse Estrattive, disponga degli atti necessari alla determinazione degli adeguamenti dei canoni di concessione e dei permessi di ricerca per le attività estrattive da cave e da miniere;

DATO ATTO della regolarità tecnica ed amministrativa nonché della legittimità del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di aggiornare, per l'anno 2026, l'importo dei canoni di concessione e dei permessi di ricerca relativi alle attività estrattive da miniera di cui al R.D. 29/07/1927, n. 1443, come di seguito indicato:
 - € 47,388 per Ettaro (ha) o frazione di Ettaro (ha);
2. di aggiornare, per l'anno 2026, l'importo dei canoni per l'estrazione dei materiali da cava di cui alla L.R. n. 54/1983 s.m.i., come di seguito quantificati:
 - estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € 2,694 al metro cubo e, in caso di abuso: € 4,170 salvo le ulteriori sanzioni previste dalla legge;
 - calcare (con impiego di sostanze esplosive): € 0,726 al metro cubo;
 - calcare (con impiego di mezzi meccanici): € 1,091 al metro cubo;
 - ghiaia: € 1,342 al metro cubo;
 - sabbia: € 1,682 al metro cubo;
 - gesso: € 1,345 al metro cubo;
 - argilla: € 0,743 al metro cubo;
 - travertino: € 20,205 al metro cubo;
 - pietra da taglio: € 11,705 al metro cubo;
 - terra (*intesa come terreno vegetale o materiale non ricompreso nell'elenco di cui alla richiamata D.G.R. n. 2135 del 10/04/1985*): € 2,029 al metro cubo;
 - per i materiali su indicati, da *calcare a terra*, in caso di abuso, ai canoni verrà applicata una maggiorazione del 20%;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella Sezione "*Attività estrattive > Coltivazione di cave*".

L' Estensore
Luca Di Marino

Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni” in Località “Crepacci” del Comune di Rosciano (PE). Ditta richiedente: CERICOLA S.r.l.
Autorizzazione al risanamento ambientale

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA l’istanza trasmessa in data 06/11/2024, acquisita in pari data al prot. regionale n. 430852/24, con cui la Ditta CERICOLA S.r.l., avente sede legale in C.so Bandiera n.97 nel Comune di Lanciano (CH) – P.IVA 02203680695, ha inviato l’istanza di autorizzazione al “Progetto di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)”, individuate catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, utilizzando un quantitativo di materiali provenienti dall’esterno stimato in 420.000 metri cubi;

RICHIAMATO il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4386 del 31/10/2024, che esprime parere favorevole al succitato progetto stabilendo altresì che “[...] *in fase autorizzativa saranno definite nel dettaglio le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine di garantire la stabilità dei fronti di rilascio del progetto* [...]”;

VERIFICATO che la Ditta ha fornito agli atti del procedimento il titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità dei terreni oggetto del presente provvedimento e che gli stessi terreni, come si legge negli elaborati tecnici e progettuali presentati al comitato V.I.A, “*sono stati oggetto nel passato di attività estrattive adiacenti*”, autorizzate alle Ditte “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni” che non sono state oggetto di provvedimento amministrativo di svincolo, avendo operato

in difformità rispetto al progetto di ripristino;

VISTA l'Autorizzazione, con prescrizioni, alla realizzazione dell'opera in progetto, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara con nota prot. 0008901-P del 29/08/2025, acquisita agli atti regionali in data 04/09/2025 al prot.n. 35470/25;

PRESO ATTO che:

- in data 01/09/2025, con nota Prot. n. 0346683/25, il competente Servizio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa all'approvazione del progetto in istanza;
- in data 10/09/2025, con nota Prot. n. 358631/25, il Servizio, con riferimento alla richiamata nota di indizione della CdS del 01/09/2025, ha comunicato il riavvio del procedimento e ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità sincrona per il giorno 13/10/2025, di cui al relativo Verbale spedito a mezzo PEC con Prot.n.0424916/25 del 28/10/2025;
- la richiamata Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente con le prescrizioni proposte nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 28/01/2026 e registrato in atti regionali al prot. n.33932/26;

VISTI i pareri acquisiti in sede di CdS, in particolare:

- il Nulla osta idrogeologico n.12 del 01/12/2025 rilasciato dal Comune di Rosciano a favore della Ditta CERICOLA S.r.l., acquisito al Prot. regionale n.0500132/25 del 18/12/2025;
- il parere favorevole del Comune di Rosciano rilasciato al Prot. n. 17544 del 11/12/2025 e acquisito in pari data al Prot. regionale n.0490943/25;

VERIFICATA la documentazione tecnico-geologica acquisita agli atti, con particolare riferimento a:

- Relazione integrativa acquisita al Prot. n. 0228928/25 del 02/06/2025;
- Relazione tecnica acquisita al Prot. n. 0303119/25 del 21/07/2025
- Nota integrativa acquisita al Prot. n. 0017297/26 del 19/01/2026;

ACQUISITE:

- la domanda di adesione all'Autorizzazione di carattere generale alle emissioni di tipo polverulento, ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*", in data 09/10/2025 al Prot. n.0399131/25;
- la documentazione inerente allo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo o in corpo idrico superficiale resa ai sensi dell'art.15 della L.R. 29 luglio 2010, n.31 trasmessa dalla Ditta in data 04/12/2025 (rif.to Prot. regionale n.0481586/25), in ottemperanza a quanto riportato al punto 2 del Verbale della Conferenza di Servizi del 13/10/2025;
- l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Ditta richiedente, e costituita nello specifico da:
 - nota integrativa, acquisita al Prot. n.17297 del 19/01/2026, redatta in riscontro alle richieste documentali avanzate dal competente Servizio Regionale con Prot. n.0500753/25 del 19/12/2025;

- comunicazione di assenso al deflusso delle acque meteoriche sottoscritta dal proprietario del terreno, acquisita al Prot. n.0019330/26 del 20/01/2026;

DATO ATTO che la Ditta CERICOLA S.r.l. alla data del presente provvedimento, risulta ricompresa nell'elenco (c.d. "white list") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Chieti, ai sensi della L. 190/2012;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini del ripristino, gli strati di "materiale" dovranno essere composti da:

- terreno vegetale gestito come sottoprodotto ai sensi di quanto stabilito dal DPR 120/2017, opportunamente analizzato e trasportato in cava mediante DDT, previa comunicazione da trasmettere alle PP.AA. entro i termini previsti di legge;
- terreno inteso come Materia Prima Seconda, provvisto delle opportune analisi ambientali di certificazione, trasportato in cava mediante DDT;
- aggregato recuperato ai sensi del Regolamento "End of Waste" D.M. n.127 del 28/06/2024, derivante dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) o da altre fonti minerali, dotato di idonea certificazione e delle analisi ambientali previste dal DM, trasportato in cava mediante DDT.

TENUTO CONTO che, prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare copia della polizza fideiussoria calcolata sulla base delle indicazioni riportate nel Verbale della CdS, di € 1.470.000 (Euro unmilionequattrocentosettantamila/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta CERICOLA S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;

PRECISATO, a tal proposito, che la garanzia fideiussoria:

- deve essere accordata da un Soggetto (Garante) legittimato ed abilitato dalla BANCA D'ITALIA al rilascio delle garanzie nei confronti della PP.AA. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- deve includere specificatamente la seguente clausola *"La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza"*;
- deve permanere per l'intera durata degli obblighi assunti dal Contraente in forza della presente autorizzazione, ed è irrevocabile, incondizionata e di durata indeterminata;
- rimane valida fino a quando il Garante non sarà formalmente liberato, con apposito atto scritto, dal Beneficiario, a seguito della verifica dell'avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;
- deve includere, esplicitamente o implicitamente, la seguente clausola: *"Durata sino a liberazione da parte del Beneficiario"*;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta CERICOLA S.r.l. al *"Progetto*

di risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)”, individuate catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare la Ditta CERICOLA S.r.l., avente sede legale in C.so Bandiera n.97 nel Comune di Lanciano (CH) – P.IVA 02203680695 [in seguito: Ditta], al risanamento mediante rimodellamento morfologico delle cave “Rocco e Domenico Di Marzio” e “Guido Di Giovanni”, site in Località Crepacci nel Comune di Rosciano (PE)”, individuate catastalmente dalle Particelle nn.246-464-249-251-257-438-336-245-463-248-250-253-437-335-170-462-174-178-169-461-173-177-322-439-337-168-460-172-176-323-440-338-1049 del Foglio di mappa n.10, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, oltre a quanto a quanto stabilito nel Giudizio CCRVIA n. 4386 del 31/10/2024, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- La durata delle attività di coltivazione e ripristino sarà di anni 7 (sette) dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione;
- Il termine massimo per l’inizio dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di autorizzazione;
- La volumetria stimata dei materiali provenienti dall’esterno del sito, necessari per le operazioni di ritombamento e risanamento ambientale, è stimata in 420.000 metri cubi

Art. 2

- Prima dell’inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all’Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione appresso elencata:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio lavori, copia della polizza fideiussoria di € 1.470.000 (Euro unmilionequattrocentosettantamila/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta CERICOLA S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario, secondo le precisazioni espresse in premesse;

- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 599/2019, presentata in data 09/10/2025 al Prot. n. 0399131/25;
- almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- Perizia tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato, attestante che l'intera area interessata dall'attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata in conformità al piano di coltivazione approvato e a tutte le prescrizioni impartite. Tale Perizia dovrà certificare, sotto la responsabilità del Tecnico asseverante, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
 - a. ai vertici dell'area di cava sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;
 - b. l'intero perimetro dell'area estrattiva risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
 - c. tutte le vie di accesso al sito estrattivo sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
 - d. è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito estrattivo, il soggetto esercente, il direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza.

A seguito della trasmissione della suddetta Perizia, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio procederà alla programmazione di un sopralluogo ispettivo, al quale il Comune e l'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave sono invitati a partecipare;

- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
 - tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento che sia coerente con quanto riportato nella

- documentazione prevista dalla normativa vigente (DDT, DAU, ecc.) da custodire presso la sede legale della Ditta almeno fino all'emanazione del provvedimento di svincolo;
- nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
- Per quanto riguarda gli interventi di ripristino la Ditta dovrà, tra l'altro, rispettare le seguenti prescrizioni, rammentando che le accortezze tecniche del progetto concorrono ad assicurare la stabilità del versante e a prevenirne futuri fenomeni di dissesto, tenuto conto delle relazioni geologiche del Professionista incaricato:
 - a) Il fondo e l'attuale scarpata su cui sarà realizzato il "contrafforte", dovranno essere opportunamente scarificati dell'intero strato superficiale alterato prima di ogni operazione di ritombamento con "materiale" proveniente dall'esterno;
 - b) Gli strati di "materiale" dovranno essere composti da:
 - terre e rocce da scavo gestite secondo quanto disposto dal D.P.R. n.120/2017;
 - terreno inteso come Materia Prima Seconda;
 - aggregato recuperato ai sensi del DM 152/2022 (EoW) provenienti da impianti di recupero di materiale inerte da cantiere edile;
 - c) I previsti livelli di "scheletratura" saranno costituiti da "interstrati" di materiale granulare di medie dimensioni e compattato di spessore non inferiore a 50 (cinquanta) cm. Questo ha funzione, sia di scheletro di irrigidimento per la distribuzione dei carichi delle deformazioni indotte, sia di drenante sia per le percolazioni interne che per quelle provenienti dal "raccordo rilevato-parete" (interfaccia tra scarpata in posto scarificata e il "contrafforte"), in modo tale da ostacolare la formazione di sovrappressioni;
 - d) Il profilo di ciascun strato sarà realizzato in cantiere mediante gradonatura tipo "3:2" di altezza 2 m con bancate di 2 m e ogni 5 serie sarà realizzata una bancata di 3 m come da profilo di calcolo della stabilità del versante nella relazione di Verifica del fattore di sicurezza – Integrazione (Prot. nr. 0303119/25 del 21/07/2025);
 - e) La pendenza media finale del fronte esterno del "contrafforte" dovrà essere di circa 21°;
 - f) Al termine della formazione di ogni gradone, e comunque al termine della messa in opera di ciascun livello di "scheletratura", dovrà essere effettuato il monitoraggio delle fasi di rimodellamento tramite una campagna di prove in sito, per verificare l'ottenimento dei parametri geotecnici. Questi non devono essere peggiorativi rispetto a quelli di progetto, che corrispondono:
 - per gli strati di "materiale" ad un angolo di attrito interno $f = 27^\circ$ e ad una coesione di 5 kPa;
 - per i livelli di "scheletratura" ad un angolo di attrito interno $f = 35^\circ$ e ad una coesione efficace $c' = 0,00$ kPa;
 - g) Il monitoraggio periodico delle fasi di rimodellamento dovrà seguire la campagna di indagini indicata nella Relazione integrativa (Prot. nr. 0228928/25 del 02/06/2025) e nella nota integrativa (Prot. nr. 0017297/26 del 19/01/2026), che consiste nella realizzazione, delle seguenti prove di caratterizzazione geotecnica e sismica: analisi

- granulometrica, Limiti di Atterberg, peso specifico, umidità naturale del terreno, prove Proctor e indagini geofisiche tipo sismica a rifrazione;
- h) La campagna di indagini geotecniche dovrà essere eseguita al termine della realizzazione di ogni gradone di 2 m di altezza. I punti di campionamento devono essere posti all'incirca ogni 500 mq e non dovranno mai essere di numero minore di 4 (quattro);
 - i) Le indagini geofisiche tipo sismica a rifrazione dovranno essere eseguite sul piano finito a cadenza annuale;
 - j) Per allontanare le acque provenienti dal drenaggio superficiale, si dovrà realizzare;
 - o una rete di presidi idraulici/idrogeologici, composti da canalette in geostuoia che raccolgano e convogliino le acque meteoriche di corrivazione, allontanandole dal corpo del “contrafforte”;
 - o un “retro-drenaggio” costituito da canalette da realizzare, ad intervalli regolari, all'interfaccia tra scarpata in posto e “contrafforte” per allontanare le acque di ruscellamento ed impedirne l'infiltrazione;
 - o al termine della realizzazione del “contrafforte”, tutta la superficie dovrà essere risanata con la ricostituzione della cotica “erbacea” inserita a macchia con semina di essenze arbustive al fine di evitare l'innescio di fenomeni di erosione superficiale.
- Al termine della messa in opera di ciascun livello di “scheletratura”, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una apposita Perizia Geologica asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, attestante, anche attraverso elaborati grafici e fotografici:
 - o i risultati delle analisi e delle prove geotecniche e sismiche in situ e tramite laboratorio geotecnico certificato;
 - o che il ritombamento è stato realizzato nel pieno rispetto della regola d'arte, adottando modalità operative tecnicamente idonee e conformi alle buone pratiche costruttive;
 - o che sono state applicate tecniche di posa in opera, compattazione ed eventuale miscelazione dei materiali, al fine di assicurare adeguati livelli di addensamento e stabilità dei riempimenti;
 - o che sono state implementate tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di ritombamento;
 - o i quantitativi e tipologia del materiale utilizzato per il ritombamento, come anche richiamato al successivo punto sul “collaudo”;
 - Al termine dei lavori di ripristino:
 - o la Ditta dovrà rimuovere tutte le pertinenze realizzate prima del recupero ambientale definitivo;
 - o nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi dai termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

- Per quanto riguarda il collaudo e lo svincolo:
 - il completamento degli interventi di ripristino ambientale dell'area sarà verificato mediante apposito sopralluogo di collaudo, che verrà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, della seguente documentazione:
 - Perizia Geologica asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, contenente altresì tutta la documentazione inerente al materiale impiegato per il ripristino ambientale e nello specifico:
 - a. nel caso di utilizzo delle terre e rocce da scavo, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
 - b. nel caso di utilizzo dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW", proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;
 - c. nel caso di utilizzo dei terreni (MPS) ottenuti dalle operazioni di recupero caso per caso svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui alla normativa di settore vigente;
 - Perizia Agronomica asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;
 - le suddette Perizie dovranno attestare la corretta e regolare esecuzione del ripristino ambientale, nonché l'avvenuta e conforme sistemazione morfologica e vegetazionale dell'area di intervento. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
 - lo svincolo della Polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni;
 - nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive, in ottemperanza all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i., avvierà il procedimento di escussione della polizza;

Art. 3

- La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività lavorativa dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.
- 2. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- 3. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
- alla Ditta CERICOLA S.r.l.;
 - al Comune di Rosciano;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
 - all' ARPA Abruzzo;
- 4. di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. – Cava in Località “Villa Santa Maria” nel Comune di Spoltore (PE).

Ditta richiedente: Tecnoambiente S.r.l.

Autorizzazione al rinnovo e variante al progetto di coltivazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale DI3/65 del 03/11/2009, con cui la Ditta Tecnoambiente S.r.l. - P.IVA 01637800689 [in seguito: Ditta] con sede in SS.16bis, n.94 Spoltore (PE), al tempo con sede legale in Via Vomano n. 12 di Spoltore, è stata autorizzata alla coltivazione della cava sita in Località “Villa Santa Maria” nel Comune di Spoltore, individuata in Catasto al Foglio n. 16, Particelle nn. 230-246-321-322-539-542-544-546-547;

ACQUISITA agli atti regionali con prot. n. 430675/24 in data 06/11/2024 la nota PEC della Ditta contenente l’istanza di rinnovo e di variante per la cava di cui al richiamato atto autorizzativo n. DI3/65 del 2009;

CONSIDERATO che:

- il mancato rispetto del cronoprogramma della coltivazione, previsto nel progetto iniziale, e conseguente richiesta di variante, è riconducibile ad *“una perdita di interesse da parte della Tecnoambiente S.r.l. allo sfruttamento del giacimento con rinuncia alla cubatura residua”* così come meglio esposto nella relazione generale allegata all’istanza e firmata da Tecnico professionista incaricato dalla Ditta;
- con la variante proposta, la Ditta dichiara di rinunciare alla prosecuzione delle attività di escavazione e richiede l’autorizzazione per il completamento delle operazioni per il ripristino

ambientale dell'area di cava;

PRESO ATTO:

- del Giudizio n° 3565 del 25/11/2021, con cui il Comitato di Coordinamento regionale per la V.I.A. ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'esclusione della procedura di V.I.A., ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- dell'atto di rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte dal Comune di Spoltore, datato 21/05/2025 ed acquisito in pari data al protocollo regionale n. 210686/25;

VISTE:

- la nota prot. n. 361892/25 del 12/09/2025 con la quale la Ditta ha inviato il cronoprogramma dei lavori organizzati su un periodo temporale di 6 mesi;
- la quietanza della Polizza fideiussoria n. 45155395, dell'importo di € 77.468,55, emessa a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava dalla Compagnia Assicuratrice RAS S.p.A., ora Allianz S.p.A.;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 15/01/2025 sull'area interessata dell'intervento e del relativo verbale registrato al Progr. Reg. n. 493/25 del 17/01/2025, dal quale non sono emersi elementi ostativi al rinnovo dell'attività estrattiva;
- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. n. 0398103/25 del 09/10/2025;
- delle prescrizioni contenute nel Verbale conclusivo della CdS redatto dal Responsabile del procedimento in data 07/01/2026 acquisito agli atti regionali con prot. n. 002649/26 e trasmesso agli Enti partecipanti alla CdS;

VERIFICATO che:

- per l'area di cava in oggetto, la Ditta possiede il titolo giuridico sulla disponibilità dell'area di cava, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 11, comma 3;
- la Ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – “*White List*” – presso la Prefettura della Provincia di Pescara;

TENUTO CONTO che:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, la Ditta dovrà presentare copia in originale della quietanza del deposito cauzionale esistente reso sotto forma di Polizza fideiussoria n. 45155395 emessa dalla Compagnia Assicuratrice RAS S.p.A., ora Allianz S.p.A, in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo di Euro 77.468,55 (Settantasettemilaquattrocentosessantotto/55), a comprova della vigenza dei termini. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: “*La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del*

regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza dev'essere esigibile a prima e semplice istanza";

- prima dell'inizio lavori la Ditta è tenuta a presentare istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 “Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]”;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare il rinnovo e variante dell'attività di coltivazione consistente in interventi di ripristino ambientale dell'area di cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77/1999 s.m.i. concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di autorizzare** la Ditta Tecnoambiente S.r.l. - P.IVA 01637800689, con sede in SS.16bis, n.94 Spoltore (PE), al rinnovo e variante dell'attività di coltivazione della cava in Località “Villa Santa Maria” nel Comune di Spoltore (PE), distinta in Catasto al Foglio n. 16, Particelle nn. 230-246-321-322-539-542-544-546-547, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, nonché delle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 1 (uno) dalla data di ricezione del provvedimento autorizzativo;
- il termine massimo per la ripresa dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del provvedimento autorizzativo;
- è prevista solo la movimentazione solo del terreno necessario per la riprofilatura delle aree denudate senza apporto di materiali dall'esterno;

Art. 2

Prima della ripresa dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune e all'Autorità competente per la vigilanza e controllo sulle cave (ARPA), la seguente documentazione:

- a)** almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia della quietanza in vigenza di termini relativa alla Polizza fideiussoria n. 45155395 emessa dalla Compagnia Assicuratrice RAS S.p.A., ora Allianz S.p.A., in favore della Regione Abruzzo a garanzia

delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo di Euro 77.468,55 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/55);

- b) con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia della “*Comunicazione di messa in esercizio*” prevista dall’Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.;
- c) entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell’inizio lavori), “*Denuncia di esercizio*” completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- d) all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall’Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall’Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall’Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Relazione tecnica da cui risulti la sussistenza e l’efficacia:
 - dei vertici dell’area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno;
 - della recinzione perimetrale dell’area autorizzata ad attività estrattiva, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - di idonea cartellonistica, comprendente altresì, l’indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione dei lavori;

Durante l’esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- e) condurre i lavori in conformità:
 - al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all’istanza di variante, a partire dallo stato dei luoghi descritto per l’annualità 2025 fino al completamento dei lavori di ripristino entro 1 anno;
 - a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- f) attenersi alle previsioni del progetto verificato in sede di CCR-VIA, in particolare:
 - regolarizzare la morfologia dell’area interessata dai lavori di coltivazione;
 - realizzare il canale di guardia sommitale;
 - rinverdire in modo forzato mediante idrosemina le aree denudate, comprese le piccole scarpate della parte sommitale della cava ai fini, sia del recupero paesaggistico visivo, sia della protezione dell’erosione superficiale;
- g) rispettare le prescrizioni riportate nell’autorizzazione paesaggistica n.5 del 21/05/2025 rilasciata al Comune di Spoltore;

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- h) rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- i) registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali utilizzati, se provenienti dall'esterno;
- j) sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:

- k) trasmettere al competente Servizio regionale una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato. Gli interventi di idrosemina dovranno essere riportati in un'apposita Perizia Agronomico-forestale redatta da Tecnico professionista, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei lavori di cava, corredata da tutta la certificazione atta a dimostrare la regolarità e completezza dei lavori di ripristino ambientale in conformità al progetto depositato;
- l) rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione della summenzionata Perizia. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Art. 4

Lo svincolo della richiamata Polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

- Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
- La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale

adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. di trasmettere via PEC il presente provvedimento:

- all'Amministrazione comunale di Spoltore (PE);
- al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
- all'ARPA Abruzzo;
- alla Ditta richiedente;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);

4. di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico istruttore

Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it